

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Mercoledì 9 giugno alle ore 17.00 attraverso la piattaforma Zoom si è svolta l'ordinaria assemblea dei soci dell'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino. Nell'introdurre l'assemblea il presidente avv. Massimo Zanoni ha relazionato sull'attività svolta dall'associazione nel corso del 2020 e a seguire il dott. Guella ha illustrato il bilancio economico che è stato approvato all'unanimità. Il presidente ha poi proseguito riportando l'esito dei lavori del Tavolo per la promozione dell'amministratore di sostegno evidenziando le attuali difficoltà, in particolare la difficile situazione del Tribunale di Trento e della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. L'avv. Zanoni aggiorna i presenti relativamente alla fase evolutiva dell'associazione a cui seguono gli interventi dei soci. Il presidente conclude l'assemblea annunciando un evento che si svolgerà quest'autunno per il decennale della L.P. 4/2011 e ricordando che l'assemblea dei soci del prossimo anno sarà elettiva e che l'Associazione è aperta a nuove disponibilità.

PUBBLICAZIONE FAQ PREVIDENZA E ASSISTENZA

Lo scorso dicembre si è svolto un intervento formativo dal titolo "Prestazioni previdenziali e assistenziali: come orientarsi?" nel quale sono intervenuti il dott. Gianfranco Zoppi, dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, e il ragioniere Placido Pirrone, responsabile di Team presso INPS Trento.

L'Associazione ha pensato che sarebbe stato utile per i cittadini e gli amministratori di sostegno che si devono confrontare quotidianamente con questi temi poter disporre di domande e risposte (FAQ) semplici e pratiche.

Nelle scorse settimane le FAQ sono state pubblicate al seguente [link](#) del sito del Progetto Trentino per poter essere consultate o scaricate liberamente e gratuitamente.

Tale strumento è in continuo aggiornamento anche grazie alle segnalazioni che provengono dagli amministratori di sostegno.

5 PER 1000

L'Associazione Comitato da più di dieci anni cerca di sostenere i famigliari, le persone fragili e gli amministratori di sostegno volontari attraverso attività di informazione, formazione e supporto.

Sostienici anche tu donando il tuo 5x1000!

Un gesto per noi significativo di riconoscimento e valorizzazione del nostro lavoro.

Come si fa? È semplice, basta indicare il Codice Fiscale dell'Associazione Comitato per l'Amministratore di sostegno in Trentino al consulente o al CAF che si occupa della predisposizione della propria dichiarazione annuale dei redditi.

Il codice fiscale è il seguente: **96082970227**.

Grazie di cuore per il tuo sostegno!

NOMINA di AMMINISTRATORE di SOSTEGNO designato dal MALATO GRAVE

(Cassazione Civile, sez. VI, 15 maggio 2019, n. 12998)

La designazione anticipata dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall'art. 408, comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare, ma ha altresì la finalità di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all'amministratore designato; tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure.

La preventiva designazione dell'amministratore di sostegno costituisce un'espressione del principio dell'autodeterminazione della persona in cui, a sua volta, si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana mirando a valorizzare, come recita testualmente l'art. 408, in previsione della propria eventuale futura incapacità, il rapporto di fiducia interno al designante e alla persona scelta, che sarà tenuta a esprimerne le intenzioni, circa gli interventi di natura patrimoniale e personale che si rendessero necessari all'avverarsi di quella condizione. In questo caso, sul soggetto indicato come amministratore di sostegno, graverà il compito di agire non solo nell'interesse del beneficiario, esercitando la funzione di protezione e garanzia tipica della misura giuridica, ma, altresì di attuare il proposito dichiarato nella designazione stessa. Proposito che può contemplare il rifiuto di determinate cure, il rifiuto di una determinata terapia o la volontà di interrompere la stessa.

Con questa pronuncia la Cassazione sancisce definitivamente il principio dell'autodeterminazione preventiva, riconoscendo al soggetto l'espressione più ampia del diritto di autodeterminarsi anche in un'ottica di "ora per allora".